

Città di Medicina

Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374
Tel 0516979111 – Fax 0516979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 178 del 22/12/2005 e ss.mm.

INDICE

CAPITOLO I	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
ART. 1 – FONTI NORMATIVE	
CAPITOLO II	4
DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE	4
ART. 2 - DENUNCIA DEI DECESSI	4
ART. 3 – DENUNCE DELLE CAUSE DI MORTE	5
ART. 4 – ACCERTAMENTO DELLA REALTÀ DI MORTE E OPERAZIONI CONNESSE ART. 5 - TRASPORTO DI SALMA	
CAPITOLO III	8
FORME E MODALITA' DI SEPOLTURE	8
ART. 6 - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	8
ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	8
ART. 8 - URNE CINERARIE	9
ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI	9
ART.10 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI	
ART. 11 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI	
ART. 12 - AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEL CIMITERO COMUNALE	12
ART. 13 - CONDIZIONI E PROCEDURE PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI	
SEPOLTURA	
ART. 14 - REGISTRI CIMITERIALI	
ART. 15 - DIVIETI E ORARIART. 16 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA	
ART. 17 - INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE	
ART. 18 – TUMULAZIONE	
ART. 19 - TUMULAZIONE IN LOCULI A CONCESSIONE PERPETUA	
CAPITOLO IV	16
CONCESSIONI CIMITERIALI	
Art. 20 – Concessione di loculi, loculi ossari e aree cimiteriali	16
ART. 21 –TARIFFE DI CONCESSIONE	
ART. 22- RETROCESSIONI	20

ART. 23 - DECADENZA	20
ART. 24- REVOCA	21
ART. 25 – ESTINZIONE	22
CAPITOLO V	22
LAVORI E MANUTENZIONI	22
ART. 26 - LAPIDI E MANUTENZIONE LOCULI E OSSARI	22
ART. 27 - LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE	23
ART. 28 - MONUMENTI SEPOLCRALI	25
ART. 29 - FUORIUSCITA LIQUIDI DAI LOCULI	25
CAPITOLO VI	26
OPERAZIONI CIMITERIALI	26
ART. 30 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	26
Art. 31 - Traslazioni	27
ART. 32 - TARIFFE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI	28
ART. 32 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	28
ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE	28

CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Fonti normative

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui alle seguenti leggi e regolamenti: Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285 del 10.09.1990, la legge regionale n. 19 del 27/07/04 in materia di "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" in attuazione della Legge 130/2001 e la direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della suddetta legge regionale.

CAPITOLO II DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 2 - Denuncia dei decessi

La dichiarazione di morte è resa, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo non sia noto, il luogo dove il cadavere è stato deposto.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte ed esprime il parere per lo spostamento della salma.

La dichiarazione è compilata sulla base delle informazioni rese da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato all'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto.

Chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa, e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'autorità giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa percepire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 3 – Denunce delle cause di morte

I medici, su apposita scheda ISTAT, per la morte delle persone da loro assistite, dichiarano la malattia che a loro giudizio è stata la causa di morte.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione

Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile .

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 – Accertamento della realtà di morte e operazioni connesse

Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio della Regione Emilia Romagna.

L'addetto al trasporto consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, dà comunicazione di esso (anche via fax) al comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.

Il Comune di Medicina dispone delle camere mortuarie dislocate nei presidi di Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione
- riscontro diagnostico
- eventuale trattamento igienico conservativo;
- deposito in attesa di: autopsie giudiziarie; accertamenti medico-legali; riconoscimento;

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte.

La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo (nominato dalla A.U.S.L. competente) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio ospedaliero o da un medico dallo stesso delegato.

Il certificato di accertamento della realtà della morte è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Art. 5 - Trasporto di salma

Il trasporto è regolato dal D.P.R 285/90, art. 13 della L.R. 19/2004 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 7/2/2005.

Il trasporto del feretro viene effettuato negli orari e secondo le modalità stabilite dal Sindaco; le eventuali deroghe potranno essere concesse previa apposita domanda.

Il trasporto del feretro al cimitero è effettuato a cura della famiglia, ed è autorizzato dell'Ufficiale di Stato Civile. I servizi e i trattamenti speciali di cui la salma necessita per il trasporto dovranno essere attestati da un certificato che sarà consegnato all'ufficio di stato civile per il rilascio della autorizzazione al trasporto stesso.

Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel comune, è a carico del Comune solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato dai servizi sociali del Comune, salvo casi eccezionali deliberati dalla Giunta.

Il trasporto di cadavere da e per l'estero è regolato da convenzioni con i paesi interessati. Il trasporto di salme in paesi aderenti alla convenzione di Berlino necessita del rilascio del passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione, e richiede la seguente documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della "autorizzazione":

- Estratto di morte
- Certificato dell'A.U.S.L.
- Autorizzazione al seppellimento

Per il trasporto di salme in paesi non aderenti alla convenzione di Berlino occorre la seguente documentazione da allegare alla domanda:

- Estratto di morte
- Certificato dell'A.U.S.L.
- Autorizzazione al seppellimento
- Nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro va estradato

L'autorizzazione al trasporto di cadavere fuori dal territorio comunale è rilasciata, d'ordine del Sindaco, dall'Ufficiale di Stato Civile quando deve avvenire contemporaneamente all'emissione del permesso di seppellimento o

all'autorizzazione alla cremazione, negli altri casi essa è rilasciata, d'ordine del Sindaco, dal Responsabile dei Servizio Cimiteri o suo delegato.

Il passaporto mortuario è rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso, d'ordine del Sindaco.

CAPITOLO III FORME E MODALITA' DI SEPOLTURE

Art. 6 - Autorizzazione al seppellimento

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente.

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non accompagnato dalla autorizzazione scritta di cui al precedente comma.

Art. 7 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata nella sua veste di Ufficiale di Stato Civile dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria
- Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta
- Volontà manifestata dal coniuge
- Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere è concessa previa acquisizione dei seguenti documenti:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- autorizzazione della A.U.S.L. del luogo di amputazione nel caso di cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

La cremazione dei resti mortali, così come definiti dall'art. 79 del D.P.R. 285/90 e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il parente richiedente dichiarerà che il defunto in vita non ha mai espresso parere contrario alla cremazione. Per il trasporto all'impianto di cremazione i resti mortali dovranno essere racchiusi in cassa di legno o in cartone di adeguata resistenza, in modo da garantire l'impermeabilità mediante materiale biodegradabile a perfetta tenuta.

Art. 8 - Urne cinerarie

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in spazi appositamente predisposti nel cimitero, con l'indicazione all'esterno del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 9 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è disciplinata dall'articolo 11 c. 2 della L.R. n. 19 del 29/7/2004. E' autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- l'indicazione del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

- l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse;
- in allegato la volontà espressa del defunto nelle forme di cui alla "Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19" (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o da tutti i parenti di 1° grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in apposite aree cimiteriali.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; e in ogni caso deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Art.10 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria è regolata dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 29/7/2004. L'affidamento deve essere autorizzato dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà del defunto.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, con deposito a pagamento, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile dei servizi cimiteriali del comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono

tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- i dati della persona a cui si consegnerà l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;
- in allegato la volontà del defunto espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del comune che l'ha adottato. Pertanto, ove l'affidatario decidesse di trasferirsi in altro luogo sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento nel Comune di nuova residenza.

La variazione di residenza dell'affidatario costituisce presunzione della richiesta di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, salvo nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, nel qual caso egli può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando alla richiesta il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

a) per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- dei dati identificativi del defunto:
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data della variazione;
- c) per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) per le ispezioni svolte in luoghi di conservazione, la data e le eventuali risultanze riscontrate.

Art. 11 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 12 - Aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- I cadaveri dei nati o dei deceduti nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero in vita.
- I cadaveri dei deceduti fuori dal Comune ma aventi, in vita, la residenza in esso.
- I cadaveri dei deceduti fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo o in istituti di cura.
- I cadaveri di deceduti fuori del Comune e non ivi residenti in vita, ma aventi diritto a sepoltura privata nei cimiteri comunali.
- I cadaveri dei coniugi o di persone che risultino conviventi di quanti siano già sepolte in uno dei cimiteri comunali.
- I cadaveri di persone non decedute nel comune, ma aventi grado di parentela entro il 1° grado con soggetti già sepolti in un cimitero comunale, compatibilmente con la disponibilità esistente nello stesso cimitero.
- I resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati.
- I nati morti e ed i prodotti del concepimento.

• I resti mortali o le ceneri di soggetti aventi vincoli di parentela di 1° grado con cittadini residenti nel territorio comunale, limitatamente agli ossari e compatibilmente con la disponibilità esistente nel cimitero.

Art. 13 - Condizioni e procedure preliminari alle operazioni di sepoltura

I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri del Comune devono essere contenuti in casse di legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse ed in questo caso è superflua la cerchiatura.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa. Qualora la cassa metallica sia interna e sia applicata alla cassa metallica stessa una valvola o altri dispositivi omologati atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione, è superflua la cerchiatura

Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa dall'impresario, che ha fornito le casse, dove sono descritte le caratteristiche delle stesse.

Nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Emilia Romagna sarà praticata l'iniezione conservativa.

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio di Stato Civile in tempo utile per il rilascio della autorizzazione al trasporto.

Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere fornite agli operatori della Camera Mortuaria; il certificato sarà consegnato in doppia copia e l'addetto alla chiusura del feretro provvederà al successivo inoltro agli uffici comunali.

L'incaricato delle onoranze funebri che effettui anche il trasporto, è tenuto a:

 redigere apposito verbale di chiusura feretro e di apposizione dei sigilli contenente le generalità del defunto; • consegnare all'Ufficio dello Stato Civile apposita istanza indicante: il cimitero, il comune, la data e l'orario di partenza del funerale, da riportare sull'autorizzazione al trasporto di cadavere fuori Comune;

Il feretro, accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento e se necessario da altri documenti in relazione alla destinazione, è preso in consegna dagli incaricati al trasporto che, a destinazione, consegneranno il feretro e i documenti al personale del cimitero.

Art. 14 - Registri cimiteriali

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile. Egli inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- Le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione e la posizione nel campo;
- Le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito dove è stato deposto;
- Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
- Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...
- Le annotazione delle generalità delle persone, i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse in apposite aree cimiteriali.

Art. 15 - Divieti e orari

Nei cimiteri è vietato:

- introdurre animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli. E' fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi al servizio di questi.
- camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto pertinente al cimitero.
- qualunque atto o comportamento irriverente o comunque incompatibile con la solennità del luogo sacro alla memoria dei defunti (es: consumare cibi o bevande, urlare, cantare).

Il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna ove ravvisi l'opportunità può vietare l'accesso anche a singoli al cimitero.

Il Sindaco definisce con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero.

Art. 16 - Tipologie di sepoltura

Sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- Inumazione in campo comune;
- Inumazione in campo di mineralizzazione per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
- Tumulazione in loculi singoli;
- Tumulazione in loculi per gruppi famigliari;
- Tumulazione in Cappelle o tombe di famiglia costruite a cura dei privati;
- Tumulazione in ossari singoli di resti mortali e ceneri;
- Tumulazione in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazioni;

Art. 17 - Inumazioni in campo comune

Per inumazione s'intende il seppellimento nella nuda terra per un periodo ordinario di 10 anni; le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e minori di 10 anni, la profondità e la distanza fra le stesse sono regolate dalla Legge Regionale 19/2004.

Le lapidi dovranno essere fissate con la fronte verso l'ingresso del cimitero, a monte della fossa, con apposito basamento in muratura che le renda perfettamente stabili e non dovranno superare la misura di due terzi della superficie delle fosse.

Non è consentito collocare lapidi in posizione orizzontale, né pilastrini né monumenti.

Art. 18 – Tumulazione

Per tumulazione s'intende la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie; le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive sono regolate dalle norme di cui gli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R 285/90.

Qualora nelle sepolture private siano stati tumulati feretri di persone estranee alla concessione e che altrimenti non avrebbero avuto diritto alla sepoltura nel comune, ai sensi dell'art. 12 non si autorizzerà la richiesta di traslazione se non verso altro Comune; si autorizzerà una richiesta di inumazione solo se siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione. Per ogni operazione da farsi nelle sepolture private, occorre domanda di autorizzazione al Responsabile dei Cimiteri nonché ricevuta di

pagamento delle tariffe previste. Le operazioni saranno effettuate in quanto compatibili con l'attrezzatura normalmente in uso presso gli operatori cimiteriali per le operazioni nei loculi singoli.

Art. 19 - Tumulazione in loculi a concessione perpetua

I loculi perpetui sono a disposizione degli aventi diritto indicati nei contratti di concessione e loro eredi legittimi.

La tumulazione in un loculo perpetuo, può essere concessa anche al coniuge e ai parenti dell'avente diritto, entro il 3° grado, e affini entro il 2° grado con il limite della preferenza fissata dal concessionario. Il loculo mantiene la concessione perpetua solo con la permanenza dei resti del concessionario o del soggetto indicato nel contratto se diverso, oppure, qualora tali elementi non siano disponibili, sino alla permanenza dell'ultima salma tumulata prima dell'abolizione delle concessioni perpetue disposta dal con D.P.R. 21/10/1975 n. 803.

In un loculo perpetuo possono essere tumulati, oltre al feretro, una o più cassette ossario e urne cinerarie, purché non ci sia sovrapposizione e lo spazio lo consenta.

CAPITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 20 – Concessione di loculi, loculi ossari e aree cimiteriali

La concessione risulta da apposito contratto avente la forma scritta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto stesso o con diversa decorrenza stabilita nello stesso atto.

I loculi destinati alla tumulazione di salme, resti mortali, ceneri sono assegnati in concessione per la durata di anni 30. In ogni loculo deve essere tumulata la salma indicata nella concessione.

La concessione è ammessa solo in presenza di salma con l'eccezione di cui al comma successivo, oppure nel caso di traslazione di salme da altri cimiteri comunali e di avvicinamenti di salme in loculi contigui nel caso del coniuge o di figli morti prematuramente.

E' consentita, su richiesta, l'assegnazione in concessione anticipata, al singolo richiedente che abbia compiuto il 75 anno di età.

La concessione del loculo può essere rinnovata alla scadenza, per ulteriori 20 anni, su richiesta del concessionario o parenti del defunto tumulato, previo pagamento della tariffa che verrà determinata applicando il 66% sul prezzo vigente al momento del rinnovo, tenuto conto della minore durata della concessione.

La protrazione della concessione dei loculi multipli viene concessa nella loro interezza. Chi non fosse interessato al rinnovo dovrà liberare a sue spese il loculo provvedendo alla sistemazione delle salme in altra sepoltura.

Le concessioni o protrazioni di un unico blocco di loculi multipli, se richiesto dal concessionario, potranno essere equiparate alla scadenza più lontana prevista dal contratto, dietro pagamento della differenza del canone previsto dall'Amministrazione Comunale allo scopo di pervenire ad una unitaria concessione del blocco.

La concessione dei **loculi ossari** ha durata trentennale o novantanovennale. In ogni loculo ossario, ove lo spazio lo consenta, possono essere tumulate 2 urne cinerarie o 1 urna cineraria e una cassetta ossaria. Le dimensioni delle urne cinerarie dovranno essere preventivamente concordate con il necroforo.

Costituiscono loculi denominati "Gruppi Famigliari":

- loculi concessi in un unico blocco a singoli, a famiglie o a gruppi di persone per una durata novantanovennale;
- loculi doppi e tripli concessi ad un unico soggetto per una durata novantanovennale;

Al termine della concessione, il concessionario o gli eredi avranno la facoltà di rinnovare, per una sola volta, la concessione secondo le tariffe in vigore al momento della scadenza.

E' assegnatario della concessione un residente oppure un soggetto legato ad un residente da un rapporto di coniugio o di parentela entro il primo grado. La concessione è nominativa e nelle domande dovranno essere specificati i nominativi di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel blocco richiesto e avranno diritto alla sepoltura solo le persone indicate nella concessione.

Il diritto di sepoltura nei gruppi famigliari e nei sepolcri privati, è riservato al concessionario ed ai suoi famigliari. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge e dai parenti entro il 3° grado e gli affini fino al 2° grado, col limite del raggiungimento della capienza e della preferenza fissata dal concessionario.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari notorie benemerenze nei confronti dei concessionari: a tale scopo ex conviventi e benefattori saranno equiparati ai famigliari.

Qualora per gravi e giustificati motivi la salma di un avente diritto non possa essere tumulata nel gruppo famigliare, affinché il loculo possa essere ugualmente utilizzato, il concessionario può richiedere al Comune di modificare la concessione sostituendovi il nome di un nuovo avente diritto da lui stesso designato purché sia in rapporto di coniugio, di parentela entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.

E' consentita nei gruppi familiari la sistemazione di più cassette di resti mortali e d'urne cinerarie in un unico tumulo ove lo spazio lo consenta, senza essere sovrapposti, entro la parentela di terzo grado e/o agli eredi legittimi.

Le concessione di **aree** per sepolture private (tombe di famiglia e cappelle gentilizie) hanno durata novantanovennale. Al termine della concessione, il concessionario o gli eredi avranno la facoltà di rinnovare la concessione secondo le tariffe in vigore al momento della scadenza. Per esercitare tale diritto gli interessati dovranno produrre istanza almeno sei mesi prima della scadenza.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente. Il rinnovo della concessione:

- potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- dovrà essere perfezionato entro due mesi dalla scadenza della precedente concessione previo versamento della somma dovuta per il rinnovo.

E' assegnatario della concessione un residente oppure un soggetto legato ad un residente da un rapporto di coniugio o di parentela entro il primo grado. Il diritto di sepoltura è riconosciuto al concessionario e alla sua famiglia secondo le prescrizioni di cui ai commi precedenti.

Alla morte del concessionario i sepolcri privati passano ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile. Se non ci sono eredi la concessione si estingue. Se presenti e siano più di uno, gli eredi devono comunque dare comunicazione delle loro generalità al Comune e designare tra di loro uno che li rappresenti e che risponda degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

Le aree concesse per la tumulazione di tombe sotterranee utilmente impiegate e che, per qualsiasi ragione, dovessero rendersi libere prima della scadenza della concessione, tornano in disposizione al Comune. In questo caso viene rimborsata al concessionario una somma per la mancata utilizzazione dell'area fino alla scadenza naturale della relativa concessione. La quota da rimborsare verrà calcolata dividendo la somma corrisposta dal concessionario per il numero degli anni in concessione e moltiplicando il quoziente per il numero dei restanti anni, calcolati per difetto nel caso di ritorno all'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno di non utilizzo dell'area.

L'area può essere concessa ad altro richiedente il quale se interessato anche all'utilizzo del manufatto già realizzato dovrà pagarlo nella misura del 40% rispetto al costo di una nuova costruzione in base a valutazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, fermo restando il pagamento dell'area.

Nel caso il nuovo concessionario non intenda usufruire del manufatto esistente, tale opera dovrà essere demolita a spese del Comune e l'area dovrà essere assentita al nuovo concessionario libera da ogni impedimento.

Art. 21 – Tariffe di concessione

Sono a pagamento le concessioni delle aree su cui sono eretti i manufatti di privati (cappelle o tombe di famiglia) e di tutti manufatti costruiti direttamente dal Comune (loculi, ossari, tombe di famiglie e gruppi famigliari). E' gratuita la concessione della terra per l'inumazione.

La tariffa per la concessione dei loculi, ossari e gruppi famigliari è determinata dalla Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale e sulla scorta degli indici ISTAT (media anno precedente) dei costi di costruzione.

Sono a carico del Comune tutte le spese inerenti la sepoltura e le onoranze dei militari deceduti in guerra. Le salme di cui trattasi sono esenti dal turno di rotazione ordinario.Qualsiasi traslazione di salma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti.

Art. 22- Retrocessioni

La concessione non dà diritto alla proprietà del loculo, ma soltanto all'uso ai fini di sepoltura con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri di tale diritto a titolo oneroso o gratuito.

Per i loculi perpetui è facoltà del concessionario o del suo avente causa restituire il loculo al Comune.

Nel caso in cui il loculo o l'ossario torni in disponibilità al Comune prima dello scadere della concessione, al concessionario verrà restituita una somma pari al prezzo vigente dei loculi, analogamente posizionati, rapportata alla durata della concessione e commisurata al numero di anni residui alla data della rinuncia, equiparando le concessioni perpetue a quelle novantanovennali.

Calcolata come segue:

I=indennità

R=durata residua P:2

D=durata concessione I= ----- x R

P=prezzo vigente D

Per le concessioni già rinnovate il calcolo sarà fatto sul 30% della metà del prezzo vigente.

Art. 23 - Decadenza

La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare viene dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
- b. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento;
- c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione.

E' sottratta ai concessionari ogni disponibilità del diritto d'uso diverso da quello precisato nell'atto di concessione.

Ogni richiesta di estensione o mutamento dei titolari della concessione di loculi occupati, comporterà l'estinzione del precedente diritto e il rilascio di una nuova concessione secondo le tariffe vigenti al momento, con diritto alla restituzione della quota temporale per ogni anno di mancato utilizzo.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e b) è adottata dal dirigente previo parere della Giunta previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, previa pubblicazione della diffida all'Albo Comunale e presso il Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi;

Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con provvedimento del responsabile e con efficacia del termine nello stesso indicato.

Pronunciata la decadenza della concessione il Servizio Cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune; potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano vincoli particolari.

Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle realizzazioni, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità dell' Amministrazione Comunale.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla riassegnazione della sepoltura secondo le modalità fissate dal vigente Regolamento.

Nei casi di pronuncia della decadenza previsti dal presente articolo, è esclusa qualsiasi forma di rimborso del canone versato e di restituzione del deposito cauzionale.

Quanto sopra si applica anche alle concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

Art. 24- Revoca

La revoca della concessione è disposta dal Comune qualora sussistano le seguenti condizioni:

- pubblico interesse
- tutela di opere di interesse storico od artistico.

Alla revoca subentra l'obbligo da parte del Comune di ripristinare la situazione precedente alla concessione, senza alcun onere a carico del concessionario per la traslazione delle salme. Il Comune è tenuto a curare la tempestiva comunicazione al concessionario o eredi dello stesso.

Art. 25 – Estinzione

I fatti che comportano l'effetto estintivo sono:

- scadenza della concessione;
- soppressione del cimitero;
- estinzione della famiglia.

L'estinzione comporta l'acquisizione delle opere e delle aree da parte del comune, senza alcuna forma di ristoro, salvo il caso di soppressione del cimitero in cui trova applicazione l'art. 98 del D.P.R. 285/90.

Allo scadere del termine delle concessioni, se gli interessati, opportunamente informati, non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo o nell'ossario comune.

CAPITOLO V LAVORI E MANUTENZIONI

Art. 26 - Lapidi e manutenzione loculi e ossari

I loculi e gli ossari devono essere mantenuti in perfetto stato a cura e spese del concessionario o degli aventi diritto alla concessione, i quali sono responsabili in solido per tutta la durata della concessione. In caso di inadempimento, si procederà d'ufficio, previa diffida, a spese degli interessati, da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

Lapide ed epigrafe dovranno essere autorizzate dall'Autorità Comunale, previo pagamento di apposito diritto. La lapide dovrà indicare il nome di tutti i defunti contenuti all'interno e dovrà essere collocata entro il termine stabilito nella concessione, il suo colore e tipo di montaggio dovrà essere concordato con gli operatori cimiteriali.

È vietato applicare alla lapide mensole e davanzali sporgenti superiori a 15 cm. con l'intesa che ogni ornamento stabile o provvisorio, dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide.

Per quanto riguarda la disposizione delle lapidi nel campo d'inumazione sono applicabili le norme di cui all'art. 17.

Art. 27 - Lavori dei privati e delle imprese

Sono sottoposte a regime del permesso di costruire le costruzioni di cappelle gentilizie singole o accorpate, nonché le tombe a terra a più posti costruite su aree cimiteriali concesse dal Comune.

L'ufficio tecnico comunale stabilisce le tipologie ammesse di lapidi e monumenti funerari al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi.

Nel permesso di costruire di cui al primo comma, dovranno essere riportate le seguenti condizioni:

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non vengano arrecati danni alle strutture cimiteriali pubbliche o a terzi, nel qual caso il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino;
- che sia pagata la somma, annualmente determinata dalla Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, per consumo forfetario di acqua uso cantiere;
- che siano presi accordi direttamente con l'Enel in ordine di fornitura di energia elettrica uso cantiere.

Per quanto relativo al permesso di costruire si richiamano le norme in quanto applicabili, dal testo unici per l'edilizia e del regolamento edilizio comunale.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro e che comunque non potranno mai essere superiori a 12, oltre all'eventuale ossario.

Le sepolture private non devono avere comunicazione esterna col cimitero.

Il concessionario, entro 12 mesi dalla stipulazione dell'area, è tenuto a presentare domanda di concessione edilizia.

I lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dal rilascio della concessione edilizia e ultimati entro 3 anni dalla data d'inizio dei lavori.

La mancata osservanza di uno dei termini sopra specificati comporta la decadenza della concessione cimiteriale.

In caso di decadenza al concessionario verrà restituita una somma pari al 70% di quanto già corrisposto per il rilascio della concessione, mentre il rimanente 30% resterà al Comune a titolo di penale per la mancata disponibilità dell'area oggetto della concessione, salvo la risarcibilità dell'ulteriore danno e l'obbligo di riduzione in pristino delle opere eventualmente già realizzate.

Nell'ipotesi che il concessionario voglia rinnovare la concessione cimiteriale sulla stessa area, fermo restando l'iter amministrativo per conseguire altra concessione, egli è tenuto a corrispondere per intero la tariffa vigente al momento della nuova concessione.

Per l'esecuzione di lavori nel Cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, e riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione comunale.

I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere oltre l'autorizzazione di cui al comma precedente anche il parere della Commissione comunale per l'edilizia.

Per la costruzione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia ecc. la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale di € 258,23 (duecentocinquantotto/23). Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del Cimitero o di imbrattare opere, in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del Cimitero.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc. I lavori saranno in ogni caso sospesi per i periodi dal 15 ottobre al 10 novembre.

L'orario di lavoro è fissato dall'ufficio dei servizi cimiteriali. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che saranno verificate dall'ufficio dei servizi cimiteriali.

Art. 28 - Monumenti sepolcrali

I monumenti sepolcrali che a giudizio dell'amministrazione sono da considerare opere d'arte sulla base di pareri, giudizi, perizie di competenti critici, pur essendo di proprietà dei concessionari, non possono essere rimossi dal sepolcro se non per le opere di manutenzione e restauro eventualmente necessarie e solo con il benestare del Sindaco, rilasciato previo versamento di apposita cauzione o di altra garanzia, per il tempo strettamente occorrente.

Tali monumenti rimangono di pertinenza del cimitero per tutta la durata della sua esistenza.

Alla scadenza della concessione i manufatti sono acquisiti dal Comune per accessione in analogia a quanto disposto dall'art. 953 del Codice Civile. per il diritto di superficie.

Art. 29 - Fuoriuscita liquidi dai loculi

Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi a causa della sovrapressione dei gas di putrefazione, gli operatori cimiteriali dovranno individuare il loculo in cui ciò è avvenuto, e dovranno avvisare i parenti del defunto. Questi sono tenuti a rimediare in modo decoroso all'accaduto e nel caso di cedimenti nelle strutture delle sepolture private al pagamento dei diritti cimiteriali per le operazioni cimiteriali necessarie.

CAPITOLO VI OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 30 - Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio competente, eccettuato il periodo dal 1 giugno al 15 settembre.

La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e ne viene data notizia con comunicazione ai parenti ove reperibili, pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero, dei campi comuni per almeno 90 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

L'operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo che la stessa sia trattata con le necessarie cautele igienico-sanitarie.

Esaminata la salma contenuta nella cassa, se questa non è completamente mineralizzata la si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa nel campo indecomposti.

Il periodo di inumazione nel campo di mineralizzazione, viene individuato dagli operatori addetti, in base alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno del cimitero. Il tempo di inumazione previsto è di 5 anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo è ridotto a due anni.

E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale (sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione).

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, forniti dal richiedente e riportante nome e cognome del defunto.

Nel caso che i famigliari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione si userà un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

La mancata dichiarazione d'interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporne con specifica ordinanza la cremazione dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

Le lapidi, i cippi, e gli analoghi manufatti non possono essere ritirati dai familiari e sono smaltiti a carico del comune.

Gli avanzi di indumenti,le casse, e gli altri contenuti che si rinvengano in occasione di esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali.

Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), dovranno seguire i resti.

I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Non è consentito assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia.

Art. 31 - Traslazioni

Per traslazione si intende lo spostamento di feretro da un loculo a un altro all'interno del cimitero. Può essere effettuata nello stesso periodo previsto per le altre operazioni cimiteriali secondo i tempi stabiliti dall'ufficio competente.

Art. 32 - Tariffe per le operazioni cimiteriali

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione, estumulazione ed esumazione sono a pagamento. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio di polizia Mortuaria, che le determina considerando il lavoro necessario per lo svolgimento di ogni singola operazione, e sono riviste periodicamente in considerazione degli indicatori del costo della vita.

Le spese riguardanti il servizio di sepoltura per le persone decedute in stato d'indigenza rimangono a carico del Comune solo nell'ipotesi in cui non siano addebitabili a parenti tenuti per legge agli alimenti.

Art. 32 – Sanzioni amministrative

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli artt- 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Decreto Regio 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 luglio 2006.

Art. 34 – Norme transitorie

Per le concessioni in essere, al fine di garantire la permanenza della salma per un periodo non inferiore a quello previsto dal precedente art. 20, si dispone che la concessione verrà prorogata per un numero di anni necessari a raggiungere la permanenza dei 30 anni o 50 anni a discrezione del richiedente.

Tutte le operazioni cimiteriali, per le concessioni in essere, non comporteranno la perdita dell'uso del loculo.

In particolare le operazioni di riduzione e cremazione di resti per la tumulazione di una nuova salma, saranno ammesse solo se il periodo residuo della concessione sia almeno pari ai 30 anni.